

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'
ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO A MALATI INVALIDI E
DISABILI - in breve denominata A.S.M.I.D
(ex ASSOCIAZIONE "ARMIDA BARELLI")

L'anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 18.00 in Campobasso alla via Mons. Bologna, 15 - si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Armida Barelli(codice fiscale:92055280702). I soci presenti chiamano a presiedere l'assemblea la Presidente Grazia Spina e il Sig. Giulio Tomaro quale Segretario ed estensore del presente verbale. Di seguito il Presidente, dopo aver constatato e dato atto

Atto escluso da
imposta di bollo
e di registro ai
sensi dell'art.
82 del D.Lgs.
117/2017

- che l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto dell'Associazione;

- che sono presenti tutti i componenti l'organo			
di	amministrazione:	Spina	Grazia (C.F.
SPNGRZ62B46C486A);	Tomaro	Giulio	(C.F.
TMRGLI91S17B519K)	e	Chiatto	Antonio (C.F.
CHTNTN79M17B519I), sono presenti inoltre tutti i			
soci dell'Associazione:			

Pistilli Bernardina; C.F. PSTBNR39B44M057H;
Santilli Vincenzo; G.F. SNTVCN36E28M057A;



Chiarina Santilli; C.F. SNTCRN60R64M057F;

Giardiello Gaia Rita; C.F. GRDRTG94A53B519U;

Giardiello Michele; C.F. GRDMAL53L19G596I.

Colucci Annalisa; C.F. CLCNLS93S60B519F

Cobucci Fernando; C.F. CBCFNN87P29B519H

Atto escluso da

- che tutti gli intervenuti si dichiarano

imposta di bollo

edotti sugli argomenti posti all'ordine del

e di registro ai

giorno;

sensi dell'art.

- che, pertanto, ai sensi dello Statuto sociale

82 del D.Lgs.

e dell'articolo 101, comma 2, del D.Lgs.

117/2017

117/2017, l'Assemblea straordinaria è

regolarmente costituita e atta a deliberare sugli

argomenti previsti nell'ordine del giorno

indicato nell'avviso di convocazione; invita i

soci presenti a discutere e deliberare sul

seguente Ordine del Giorno:

- cambio denominazione sociale dell'Associazione

e conseguente modifica dell'art.1 dello Statuto

dell'Associazione;

- modifiche statutarie per adeguamento alla

normativa di cui al D. Lgs 03 luglio 2017, n.

117). Il Presidente, constatata la presenza del

numero legale e la validità della convocazione,

dichiara aperta la seduta. Il Presidente propone

all'assemblea straordinaria di cambiare il nome

dell'Associazione; questa esigenza nasce dalla
necessità di dotare l'Associazione di una
denominazione sociale che possa meglio esplicitare le
finalità dell'Associazione stessa. Il Presidente
propone all'Assemblea di cambiare la denominazione
sociale in: ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO A MALATI
INVALIDI E DISABILI - in breve denominata **A.S.M.I.D**
(acronimo), modificando l'art.1 dello Statuto. Il
Presidente, quindi, da lettura della proposta di
modifica dell'art.1. L'Assemblea all'unanimità
approva la proposta formulata dal Presidente, la
nuova denominazione dell'Associazione è:
ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO A MALATI INVALIDI E
DISABILI - in breve denominata A.S.M.I.D. la nuova
formulazione dell'art. 1 dello Statuto
dell'Associazione è la seguente: "è costituita, ai
sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente
in materia, l'Associazione denominata: ASSOCIAZIONE
PER IL SOSTEGNO A MALATI INVALIDI E DISABILI in forma
abbreviata denominata con l'acronimo A.S.M.I.D Odv
- Ets".
Il Presidente passa alla discussione del secondo
punto all'Ordine del giorno ed illustra ai soci
l'opportunità di effettuare una ulteriore
modifica allo Statuto dell'Associazione per

renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 2017).

Il Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli oggetto di variazione e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a riguardo. L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale onde farne integrante e sostanziale. Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo, così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017, per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega la Sig.ra Santilli Chiarina a provvedere alla registrazione del presente atto

presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Alle ore 19.00 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Atto escluso da
imposta di bollo
e di registro ai
sensi dell'art.

Il Presidente

Il Segretario

82 del D.Lgs.

Grazia Spina

Giulio Tomaro

117/2017

Spina Grazia

Giulio Tomaro

Reg. € Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso

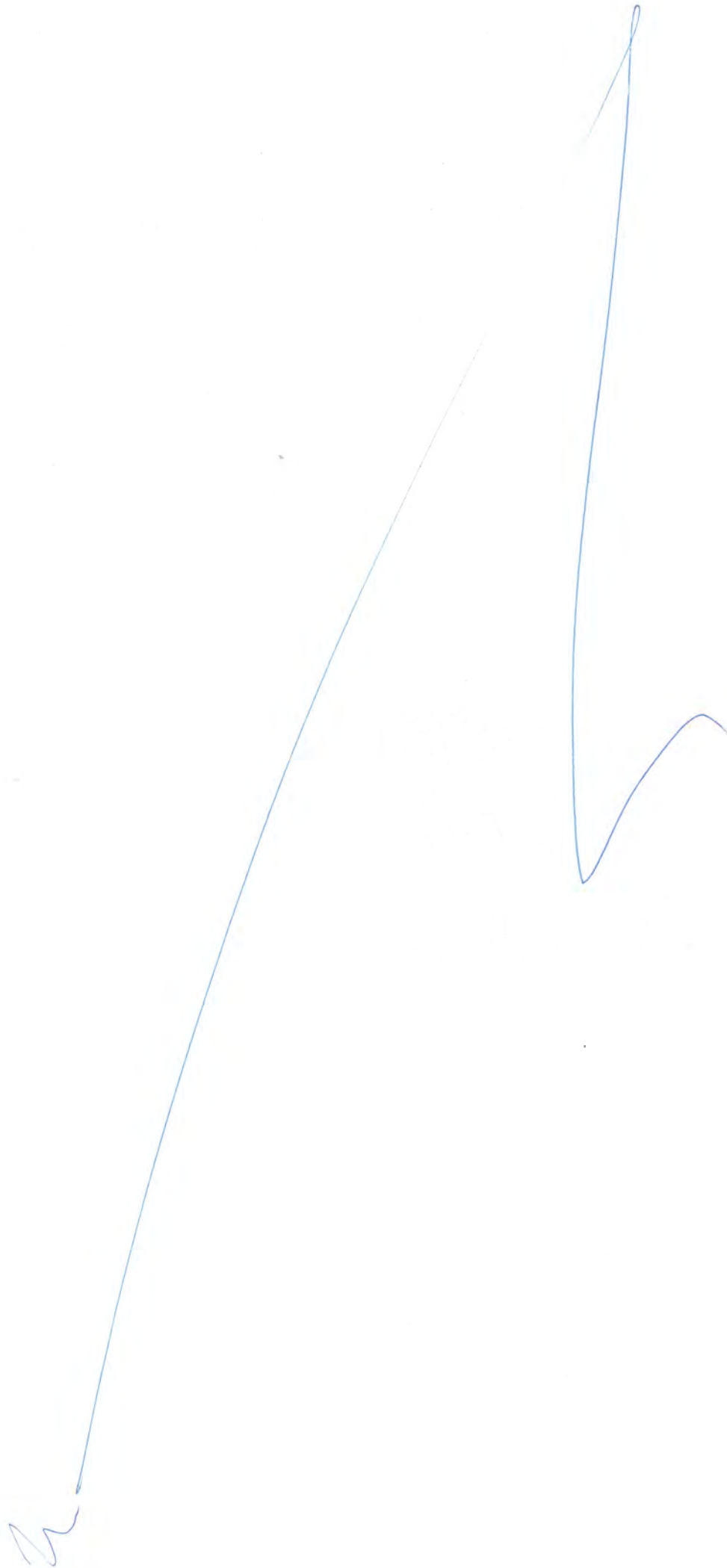
Ipot. € Eseguita registrazione il 29/12/2022

Cat. € Al n. 1336 Serie 3

Totale € Delega di pagamento del ESENTÈ

L'addetto
Anna Maria Filiciotto

*Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO A MALATI INVALIDI E

DISABILI - in breve denominata A.S.M.I.D

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione denominata: ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO A MALATI INVALIDI E DISABILI in forma abbreviata denominata con l'acronimo **A.S.M.I.D Odv - Ets**. L'Associazione ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO A MALATI INVALIDI E DISABILI - A.S.M.I.D Odv - Ets, d'ora in avanti A.S.M.I.D ha sede legale in Campobasso in via Mons. Bologna, 15 presso l'Incubatore Sociale. Il Consiglio Direttivo può istituire uno e più sedi operative in Italia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi

generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi: democraticità della struttura, pari opportunità, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, esclusione dei soci temporanei, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate

dal socio in nome e per conto dell'Associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente dell'Associazione). L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali l'informazione sugli aspetti sanitari, assistenziali e sociali, il sostegno psicologico, l'integrazione sociale, la valutazione e la difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla previdenza e all'assistenza sociale, alla tutela della famiglia e della genitorialità biologica e adottiva, dei malati e delle persone guarite, e - per quanto di competenza - dei loro caregiver e delle loro famiglie. L'Associazione si propone, altresì, di assumere tutte quelle iniziative che favoriscono l'integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati malati oncologici e guariti, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. L'Associazione tutela inoltre gli interessi e i diritti dei malati con disabilità, dei loro familiari e caregiver. L'Associazione svolge anche un'azione di rappresentanza e tutela gli interessi morali ed economici dei malati, invalidi civili, delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti. L'Associazione

provvede all'assistenza morale e promuove quella
 materiale dei medesimi, curando la loro elevazione
 spirituale e culturale e sollecitando tutte le
 iniziative di protezione sociale intese al loro
 inserimento nella vita sociale e produttiva della
 Comunità. L'Associazione non ha scopo di lucro,
 neanche indiretto, e persegue finalità civiche,
 solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo
 svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una
 o più delle attività di interesse generale previste
 dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente
 dell'attività di volontariato dei propri associati (o
 delle persone giuridiche aderenti agli enti
 associati), attuando le finalità e i principi
 generali, che qui integralmente si richiamano,
 contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione A.S.M.I.D Odv Ets esercita, dunque, in
 via esclusiva o quanto meno principale, una o più
 attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi
 dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre
 2000, n. 328, e successive modificazioni, e
 interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge
 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016,
 n. 112, e successive modificazioni;

b)	prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
c)	ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
d)	organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
e)	promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L'Associazione opera sia in ambito culturale che nel settore socio-sanitario, promuovendo anche il volontariato ospedaliero e nell'attuare le attività su citate, si propone in particolare di:	



- | | |
|----|--|
| a) | promuovere ad ogni livello l'informazione e la cultura della prevenzione con particolare riferimento alla prevenzione oncologica tesa a ridurre la mortalità specialmente nella giovane e media età; |
| b) | sostenere la ricerca per la diagnostica precoce dei tumori in genere; |
| c) | sviluppare ogni attività che favorisca la promozione della prevenzione e della diagnosi precoce, nonché sostenere tutte le iniziative tendenti alla diffusione della cultura della prevenzione; |
| d) | realizzare momenti informativi e formativi nei confronti dei cittadini; |
| e) | promuovere la raccolta di fondi pubblici e privati ad ogni livello e con ogni iniziativa coinvolgendo direttamente gli associati; |
| f) | fondare la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale; |
| g) | escludere qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale; |
| h) | operare nelle strutture ospedaliere e nelle strutture socio-assistenziali alternative con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per |

assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo calore umano, sostegno, dialogo ed aiuto e gli altri servizi compresi nelle eventuali convenzioni che possono essere stipulate con le direzioni ospedaliere, con l'esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. È una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;

i) collaborare con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione delle strutture nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;

j) svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per

realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS.

Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

	Gli associati hanno il diritto di:	
	• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	• essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;	
	• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge e compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'Associazione;	
	• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;	
	• votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;	
	• esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente dell'Associazione con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi.	
	e il dovere di:	
	• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;	
	• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;	

• versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

• l'Assemblea dei soci;

• il Consiglio Direttivo;

• il Presidente;

• l'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017);

• il Revisore legale o l'Organo di revisione, (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

È possibile riconoscere, compatibilmente con le esigenze di bilancio ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal Presidente dell'Associazione.

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal

Presidente in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da pubblicare nella bacheca della sede sociale ed operativa dell'Associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

ART.12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli

organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice

del terzo settore, e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera lo scioglimento;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Il Consiglio Direttivo - organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione ed è formato da un numero di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei



presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nell'ambito del Consiglio possono essere eletti dal Consiglio stesso: il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, e il segretario che si occupa della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione di concerto con il Presidente. Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più soci al coordinamento di alcuni progetti o attività, tale delega può essere revocata in qualsiasi momento e senza preavviso.

ART. 16

(Presidente)

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo svolge l'ordinaria

amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

ART. 17

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui

all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Revisione legale dei conti)

17.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

ART. 19

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.

117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta al Presidente dell'Associazione.

ART. 24

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta

svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS e compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'Associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

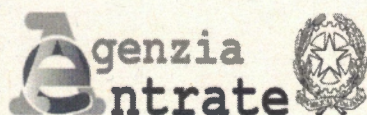
ART.25

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli

	necessari a qualificarne o specializzarne l'attività	
	svolta. Il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore	
	al limite del 50% del numero dei volontari. I	
	rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito	
	sono disciplinati dalla legge e da apposito	
	regolamento adottato dalla stessa.	
	Art. 26	
	(Attività diverse)	
	L'Associazione può esercitare ai sensi dell'art. 6	
	Cts attività diverse purché risultino secondarie e	
	strumentali rispetto a quelle di interesse generale	
	previste dall'art. 5 Cts, e siano svolte secondo i	
	criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi	
	del d.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.	
	ART. 27	
	(Devoluzione del patrimonio)	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio	
	residuo è devoluto, salva diversa destinazione	
	imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore	
	secondo le disposizioni statutarie o dell'organo	
	sociale competente, o in mancanza alla Fondazione	
	Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità	
	previste dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore -	
	Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.	
		21

[illegible]



Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**
Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-CB - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-CB**
Oggetto: **REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA E MODIFICA STATUTO AL N. 1336/3/2022**
Classificazione:
Mittente: **ASSOCIAZIONE A.S.M.I.D.**
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0088431**
Data: **29/12/2022 09:17:36**
Ufficio: **FRONT OFFICE - UT CAMPOBASSO - DP CAMPOBASSO**

L'addetto*
Anna Maria Felletto

A handwritten signature in black ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text 'L'addetto*' and 'Anna Maria Felletto'.